

COMUNE DI ROSSANO

Provincia di Cosenza

Marca
da bollo

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. E.N.E.L. Milano in data 18.3.975

nato a _____ il _____

tendente ad ottenere l'autorizzazione ad ~~istallare~~ installare precipitatori elettrostatici di
genera nella centrale termoelettrica di Rossano =
in questo Comune; via _____ n. _____

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data _____ == _____

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 25.9.975 espresso a condiz
che l'impianto preveda anche i lavoratori a ciclone e che nella relazione
gano specificate portate ed efficienza delle apparecchiature nonchè il
mento di tutto l'impianto, inteso, non in termini di frazione di polvere
si separa rispetto a quella entrante ma di quantità delle diverse dimen
sioni di particelle.

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto
1967 n. 765;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le disposizioni del Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo
1956, n. 302;

Viste le norme di cui alla legge ~~23 novembre 1932, n. 2084~~ ^{2 febbraio 1974, N. 64} recante provvedimenti per l'edilizia, con
particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Concede il proprio

NULLA OSTA

~~all'ENEL~~ all'ENEL - Milano

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte
perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per
il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere
adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad evitare, per
quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;

- 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lunare i lati opposti;

- per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione non comunale.

Lo aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietario per i provvedimenti del caso;

6) gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;

7) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei lavori;

8) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

9) - dovranno, infine essere osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge ~~23 novembre 1939, n. 2229~~ ^{2. febbraio 1974, n. 64} avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

10) - il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione (ai sensi dell'art. 10 — ultimo comma — della legge 6 agosto 1967, n. 765);

11) - la licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza (art. 10 — decimo comma — legge 5 agosto 1967, n. 765).

12) - Ricadendo la costruzione in zona sismica di 2. categ. la validità della presente autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge ~~23 novembre 1939, n. 2229~~ ^{2. febbraio 1974, n. 64} =

Con obbligo di rispettare le condizioni stabilite dalla Comm. Edilizia

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, li 23 settembre 1975

Timbro

IL SINDACO

Sal Michele